



Provincia Regionale di Trapani

**- SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE, RISERVE NATURALI
E PROTEZIONE CIVILE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
AMBIENTALE DI COMPETENZA PROVINCIALE
(Delibera di Consiglio n. 59/C del 13 OTT. 2010)**

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI _____	3
ART. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) _____	4
TITOLO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE _____	3
ART. 2 (Criteri per la determinazione delle sanzioni) _____	3
ART. 3 (Quantificazione delle Sanzioni) _____	4
ART. 4 (Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione) _____	4
ART. 5 (Iscrizione a ruolo delle somme dovute) _____	5
TITOLO III - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE _____	5
ART. 6 (Pagamento rateale della sanzione) _____	5
ART.7 (Norme finali) _____	6

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA PROVINCIALE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie di competenza ambientale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 152/06¹, Legge 447/95², Legge 36/2001³ e L.R. 10/99, art. 28⁴, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689⁵.
2. L'organizzazione del Servizio Sanzioni sarà disciplinato dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e dalla determinazione di competenza del Dirigente in materia di micro organizzazione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 165/01.

TITOLO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 2

(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto

¹ Norme In Materia Ambientale Vedi Titolo V Sanzioni CAPO I Sanzioni amministrative da art. 133 - 136; Titolo IV Sistema Sanzionatorio Capo I Sanzioni da art. 254 - 263.

² Legge Quadro sull'inquinamento Acustico, Art. 10 Sanzioni Amministrative;

³ Legge quadro sulla Protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, art. 15 Sanzioni

⁴ Art. 28 Modifiche al sistema sanzionatorio comma 8 "In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative....."

⁵ Modifiche al sistema penale art. 12 Ambito di Applicazione "Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

previsto dall'art. 11⁶ della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal presente regolamento.

2. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
4. Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

ART. 3 ***(Quantificazione delle Sanzioni)***

1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono stabiliti i seguenti criteri:
 - a) Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento nel limite edittale minimo maggiorato del 10% o se ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale importo una maggiorazione del **20%**;
 - b) Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale;
 - c) Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentato, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
 - d) Se il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e/o non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, si applica una sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 10%;
 - e) Se non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento, si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole;
 - f) Se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o al, doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione;

⁶. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. – “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.

- g) Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis⁷ Legge 689/81) si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; mentre in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale;
2. Resta, altresì, stabilito che nella determinazione dell'entità delle sanzioni di cui ai punti precedenti si terrà conto anche della tipologia di violazione dei parametri di cui agli **Allegati** al D.Lgs. 152/06.

ART. 4

(Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione)

L'Ordinanza ingiunzione deve essere notificata a tutti coloro cui si ordina il pagamento autore della violazione ed eventuali obbligati in solido – secondo le modalità previste dall'art. 14 della Legge 689/81⁸.

ART. 5

(Iscrizione a ruolo delle somme dovute)

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il Dirigente del Settore chiede al competente Settore Bilancio e Finanze della Provincia l'iscrizione a ruolo della somma dovuta, calcolandovi le eventuali maggiorazioni e spese, eccezion fatta per il caso in cui l'interessato abbia proposto ricorso al Tribunale competente, trasmettendo copia del ricorso al Settore Ambiente e Territorio della Provincia, nel termine di trenta giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione, e qualora il giudice abbia disposto la sospensione della citata ordinanza.
2. E' sempre ammessa l'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

TITOLO III - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE

ART. 6

(Pagamento rateale della sanzione)

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza

⁷ **Art. 8-bis** Reiterazione delle violazioni “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.....”.

⁸ Comma 4 “Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione”.

dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.
3. L'Ufficio può accogliere l'istanza previa motivazione sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 26⁹ della legge n. 689/1981, integrati nei loro elementi di valutazione, da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza la Provincia dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore a €20,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
4. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione, altrimenti dell'accoglimento della domanda è data comunicazione all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo.

ART. 7 **(Norme finali)**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le procedure sanzionatorie di carattere ambientale di competenza della Provincia, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il presente regolamento entra in vigore e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione dei competenti organi di controllo e decorsi trenta giorni dalla prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il responsabile del Servizio
(D.ssa Pasqua Maria Bonomo)

Il Dirigente del Settore
(Ing. Gaspare Reina)

⁹ Pagamento rateale della sanzione pecuniaria "L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione".